

AGEVOLAZIONI

Il tax credit per la vendita al dettaglio di giornali e periodici

di Gennaro Napolitano

Con l'obiettivo di sostenere il settore della **vendita al dettaglio di giornali e periodici**, la **Legge di bilancio per il 2019** ha introdotto una nuova fattispecie di **credito d'imposta** ([articolo 1, commi 806-809, L. 145/2018](#)).

In particolare, **destinatari** dell'**agevolazione** sono gli **esercenti** attività commerciali che operano **esclusivamente** nel settore della **vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici**.

Per espressa previsione normativa, il bonus ha una durata temporalmente circoscritta: il **tax credit**, infatti, è riconosciuto per il **2019** e il **2020** (nel **limite di spesa** di 13 milioni di euro per il primo anno e di 17 milioni di euro per il secondo).

Al fini della sua concreta determinazione, il **credito d'imposta**, stabilito nella **misura massima** di **2.000 euro**, deve essere **parametrato** agli importi che gli esercenti interessati pagano a titolo di **Imu, Tasi, Cosap e Tari** con riferimento ai **locali** dove si svolge l'**attività** di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché alle eventuali **spese di locazione** sostenute o ad **altre spese** che saranno individuate con un successivo decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in relazione all'assenza di **punti vendita** della stampa nel **territorio comunale**.

Lo stesso decreto, peraltro, sarà chiamato a dettare le **disposizioni applicative dell'agevolazione** anche con riferimento al monitoraggio e al rispetto dei limiti di spesa previsti dal legislatore.

Sotto il **profilo soggettivo**, è previsto, inoltre, che il credito d'imposta si **estenda** anche agli **esercenti** attività commerciali **non esclusivi** a condizione, però, che la stessa attività commerciale rappresenti l'**unico punto** vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nell'ambito del **comune di riferimento**.

Per l'**individuazione** di tali soggetti, la **Legge di bilancio per il 2019** rinvia a quanto previsto dal **D.Lgs. 170/2001**, recante disposizioni in materia di *"Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica"*.

In particolare, la disposizione richiamata è quella contenuta nell'**articolo 2, comma 3**, secondo la quale possono esercitare l'**attività di vendita** della stampa quotidiana e periodica, in **regime di non esclusività**, le seguenti tipologie di esercizi commerciali:

- le **rivendite di generi di monopolio**
- le **rivendite di carburanti e di oli minerali**
- i **bar**, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie
- le **strutture di vendita** come definite dall'[articolo 4, comma 1, lett. e\), f\) e g\)](#), **D.Lgs. 114/1998** (recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio), con un **limite minimo di superficie** di vendita pari a **700 metri quadrati**
- gli **esercizi** adibiti prevalentemente alla **vendita di libri e prodotti equiparati**, con un limite minimo di superficie di 120 metri quadrati
- gli **esercizi** a prevalente **specializzazione di vendita**, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Il credito d'imposta deve essere utilizzato esclusivamente in **compensazione** (ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#)), utilizzando il modello di versamento **F24**.

Il legislatore, inoltre, precisa che la **fruizione** del *tax credit* deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito, in ambito sovranazionale, dalla disciplina del diritto dell'Unione europea in materia di **aiuti “de minimis”**.

Più precisamente, il **comma 807** stabilisce che gli esercizi individuati come destinatari dell'agevolazione possono accedere al **credito d'imposta** nel rispetto dei limiti indicati da **Regolamento (UE) 1407/2013** relativo all'applicazione degli articoli **107** e **108** del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*”.

Il **credito d'imposta** in esame ricalca l'**analoga agevolazione** introdotta dalla **Legge di bilancio per il 2018** a favore delle **librerie** ([articolo 1, commi 319-321, L. 205/2017](#)).

Anche in tal caso, infatti, è stato previsto il riconoscimento, a partire dal 2018, di un credito d'imposta agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della **vendita al dettaglio di libri** in esercizi specializzati con **codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1**.

Analogamente, il “**tax credit librerie**” è **parametrato** agli importi pagati a titolo di **Imu, Tasi e Tari** con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese (ad esempio, imposta sulla pubblicità, tassa per l'occupazione di suolo pubblico, spese per mutuo - cfr. **D.M. 23.04.2018**), anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale.

Quanto ai limiti previsti dal legislatore, il **credito d'imposta librerie** è stabilito nella misura massima di **20.000 euro** per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di **10.000 euro per gli altri esercenti**.

Special Event

I PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)